

Appalto Specifico per l'affidamento, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della P.A. per la fornitura di prodotti e servizi per l'IT, di un Servizio a canone per l'accesso ai servizi di supporto e di manutenzione della piattaforma CTI basata su tecnologia Genesys Engage



INPS SERVIZI SPA

ALLEGATO 9 AL CAPITOLATO D'ONERI

SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA INPS SERVIZI S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO A CANONE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI SUPPORTO E DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CTI BASATA SU TECNOLOGIA GENESYS ENGAGE NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI - ID 2325 CIG 9806261E90

Via Aldo Ballarin, 42 00142 Roma

Codice fiscale 06553251007

CONTRATTO

SERVIZI DI SUPPORTO E DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA CTI BASATA SU TECNOLOGIA GENESYS ENGAGE

C.I.G. n. [...]

tra

INPS SERVIZI SPA (Codice Fiscale/ P.IVA n. 06553251007), con sede in Roma, Via Ballarin, 42 C.A.P. 00142, nella persona del Dott. [...], nato a [...] ([...]) il [...] in qualità di [...] [...], con la qualifica di [...], domiciliato nella qualità presso la sede centrale di Inps Servizi Spa;

(a seguire anche «**Committente**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...], domiciliato presso [...];

(a seguire anche «**Appaltatore**»)

(a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Premesso che

- a) a mezzo di Determina a contrarre n. [...], INPS Servizi ha disposto di aderire al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ID 2325, e di indire in quest'ambito l'appalto specifico per l'affidamento dei servizi di supporto e di manutenzione della piattaforma CTI basata su tecnologia Genesys Engage, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
- b) gli altri atti di Gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet della Società INPS Servizi, oltre che sulla piattaforma acquistiretepa di Consip;
- c) a mezzo di Determina n. [...] del [...], la Società INPS Servizi ha approvato le risultanze della procedura di Gara e disposto l'aggiudicazione dell'Appalto, in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha formulato la migliore offerta;
- d) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del Contratto e dei requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- e) la Società INPS Servizi ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCPass, alle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;

Appalto Specifico per l'affidamento, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della P.A. per la fornitura di prodotti e servizi per l'IT, di un Servizio a canone per l'accesso ai servizi di supporto e di manutenzione della piattaforma CTI basata su tecnologia Genesys Engage

- f) a mezzo polizza [*bancaria*] o [*assicurativa*] emessa in data [...], da [...], sub n. [...] per l'importo di euro [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore di Inps Servizi Spa la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- g) l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, così come previsto dal Capitolato d'Oneri, ha prodotto copia dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni del Bando di Gara e degli avvisi, nella misura di € [...], (euro [...] / [...]);
- [In alternativa al precedente punto, nel caso in cui l'Aggiudicatario non abbia ancora rimborsato alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione]*
- h) il presente contratto non si caratterizza per alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50 del d.lgs.50/2016;
- i) le Parti, con il presente Contratto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- «**Appalto**» o «**Servizio**»: complessivamente intesa la prestazione del Servizio di Monitoraggio della Qualità del Contact Center, oggetto di procedura;
- «**Capitolato Tecnico**» o «**Capitolato**»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
- «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- «**Contratto**»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- «**Direttore dell'esecuzione**»: l'esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- «**capitolato d'oneri**»: il documento, volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;

- «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- «**Offerente**», «**Concorrente**», «**Operatore**», «**Appaltatore**» o «**Fornitore**»: l'impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico, ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che l'Operatore Economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- «**Responsabile dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso Inps Servizi, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura individuata e dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- «**Responsabile del Procedimento**» o «**RUP**»: l'esponente della Società INPS Servizi cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- «**Stazione Appaltante**» «**Amministrazione**» «**Società**» «**Committente**»: INPS SERVIZI SPA, nella sua veste di Società In-House che affida il Contratto all'operatore economico individuato mediante la presente procedura;

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono canone interpretativo della comune volontà delle parti:

Allegato "A": Capitolato Tecnico;

Allegato "B": Capitolato d'oneri e relativi allegati;

Allegato "C": Offerta Economica dell'Appaltatore;

Allegato "D": Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati;

[...] *[Inserire gli ulteriori eventuali allegati]*

Appalto Specifico per l'affidamento, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della P.A. per la fornitura di prodotti e servizi per l'IT, di un Servizio a canone per l'accesso ai servizi di supporto e di manutenzione della piattaforma CTI basata su tecnologia Genesys Engage

2. Le disposizioni del Capitolato d'Oneri e del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento dei servizi di supporto e di manutenzione della piattaforma CTI basata su tecnologia Genesys Engage di Inps Servizi S.p.A..
2. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato d'Oneri e nel Capitolato allegati *sub* "A" e "B" al presente Contratto.
3. Il Servizio avrà una durata di **36 mesi**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione.
4. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi 106, comma 11, del Codice.
5. L'opzione di cui al precedente comma 4 sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
6. L'Appaltatore, che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per la Società.
7. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)

1. In via ordinaria, il personale dell'Appaltatore svolgerà le proprie attività presso la propria sede, o comunque al di fuori delle sedi di Inps Servizi Spa.
2. In ogni caso, il personale dell'Appaltatore dovrà recarsi presso le sedi della Società ogni volta che quest'ultimo lo richieda, per riunioni, o attività per le quali Inps Servizi lo ritenga necessario, senza alcun onere per la Società stessa. Le eventuali spese di trasferta saranno a carico del Fornitore.
3. Nel caso in cui vengano messe a disposizione dell'Appaltatore postazioni di lavoro presso le sedi della Società, queste saranno fornite dalla Società stessa comprensive di hardware e software installato secondo le policy previste. Le licenze software e/o le sottoscrizioni relative ai prodotti legati specificatamente alle attività progettuali previste dal capitolato saranno comunque a carico dell'Appaltatore (ad esempio le licenze per tutti i software di sviluppo).
4. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del Servizio secondo le direttive della Società, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi indicati nel presente Contratto e nel Capitolato.

5. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
6. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
7. L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
8. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
10. Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, il personale dell'Appaltatore accederà alle strutture della Stazione Appaltante medesima nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura. Sarà onere dell'Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
11. Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio, da svolgersi presso gli uffici della medesima Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nel Capitolato d'Oneri o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
12. Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, l'Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della medesima Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
13. Sarà facoltà della Società procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
14. L'Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione della sede.
15. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento

di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

16. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato All. sub "A" al presente Contratto.

Art. 5 (Governance dell'esecuzione contrattuale)

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal RUP e dal Direttore dell'esecuzione in particolare:
 - a) Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto sono svolte dal Direttore dell'esecuzione;
 - b) Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto sono svolte dal RUP.
2. Il Direttore dell'esecuzione del presente Contratto è il Dott. [...].
3. Al Direttore dell'esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.
4. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
5. Il Direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
6. Il Direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.
7. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa o secondo un diverso termine concordato con la Committente in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
8. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal RUP, secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. Per tutta la vigenza contrattuale l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione di Inps Servizi un numero di telefono [...] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
2. L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel Capitolato d'Oneri e nel Capitolato.

3. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto, nonché a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - b) osservare tutte le indicazioni e direttive operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - c) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni contrattuali;
 - d) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
6. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico operativo delle attività contrattuali se diverso dal responsabile del contratto, affinché la Committente nella persona del proprio Responsabile, possa/possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.

Art. 6 bis (Obbligo di rispettare il Modello aziendale, il Codice Etico e comportamentale ed il modello 231 – Manleva - Clausola risolutiva)

1. E' interesse primario di INPS SERVIZI che tutti coloro che intrattengono rapporti di fornitura con la Società svolgano la propria attività in osservanza del Codice etico e comportamentale e del Modello 231 consultabili sul sito internet www.inpsservizi.it, alla voce "Società Trasparente", i cui principi e disposizioni costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni tra le Parti ed il comportamento da tenere nell'esecuzione delle rispettive obbligazioni. L'osservanza ed il rispetto delle norme del Codice Etico rientrano nei doveri generali di collaborazione, correttezza e di esecuzione del rapporto contrattuale secondo buona fede ed il relativo impegno deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ed è richiesto anche in base e per gli effetti di cui all'art. 1175 c.c., 1176, 1337 c.c. e 1375 c.c.
2. Il Fornitore dichiara di aver preso visione di tali atti, di conoscerne il contenuto e si impegna a rispettare e a far rispettare a tutti i propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute la cui violazione rappresenta grave inadempimento contrattuale.
3. Il Fornitore manleva INPS SERVIZI per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico e Comportamentale e Modello 231 da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

4. L'adempimento alle norme contenute nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati dalla Società e pubblicati nella Sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale ha natura essenziale per INPS SERVIZI ai fini della esecuzione del contratto, ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il valore contrattuale è pari a € [...] (euro (...)/ [...]), IVA esclusa.
2. I corrispettivi, determinati sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore, saranno costituiti, a prescindere dall'intensità di consumo delle risorse, da un canone fisso e periodico con cadenza trimestrale, riconosciuto complessivamente per la prestazione dei servizi su indicati.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 0,00 (euro zero/00)**, poiché trattasi di servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la Stazione Appaltante.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
5. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato alla Società per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara.
6. Il pagamento avverrà dietro emissione di fattura elettronica.
7. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell'Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati e, ove necessario, richiede all'Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni.
8. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai servizi e alle attività svolte.
9. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nella documentazione presentata rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede ad approvare la regolare esecuzione o il verbale di conformità sottoscritto dalle parti.
10. La Stazione appaltante dopo aver sottoscritto la regolare esecuzione o il verbale di conformità emette il benestare alla fatturazione.
11. L'Appaltatore può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto la comunicazione del benestare alla fatturazione.
12. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica mensile posticipata, previa approvazione della regolare esecuzione o verbale di conformità da parte della Società.
13. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, ad INPS Servizi SpA usando il codice univoco IPA: XXXXXXX.

14. A pena di irricevibilità ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo e contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara - n.) alla regolare esecuzione o verbale di conformità.
15. Le fatture elettroniche dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 "Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica".
16. Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura di Inps Servizi Spa. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti (Split payment).
17. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del Codice Appalti le fatture saranno emesse al netto della ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto a fine contratto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità conclusiva, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
18. Ai sensi dell'art. 113-bis, del Codice, i pagamenti delle fatture sono effettuati nel termine di trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di invio della fattura sulla piattaforma SdI; tale termine potrà essere sospeso fino a quando la società non risulti in regola con le verifiche di cui al punto seguente.
19. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa da Inps Servizi;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.
 - all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
 - Alla presentazione delle attestazioni di pagamento alle società in subappalto.
20. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
21. Ove corredate dai dettagli richiesti, la Società provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
22. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/2010, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].
23. Ai sensi della legge 136/2010, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Società, entro 7 giorni, eventuali modifiche al conto dedicato e ai soggetti delegati che dovessero intervenire nel corso della durata contrattuale.

24. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. La Società potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
25. La Stazione appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare a Inps Servizi a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti.
26. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio ordinario, il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata di Inps Servizi Spa al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
27. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
 - prevedere, dopo la sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell'Appaltatore, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
 - variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.

Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo)

1. Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
2. La revisione dei prezzi, nei casi in cui si verifichi un aumento derivante da circostanze impreviste ed imprevedibili e non imputabili all'operatore economico, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di specifica e motivata istanza; questa dovrà dare evidenza della variazione percentuale dei costi rispetto al periodo di aggiudicazione, dell'incidenza dell'aumento del costo dei materiali sul prezzo d'appalto e rappresentare come l'aumento del costo dei materiali risulti da appositi indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall'Istat o dai Ministeri o Autorità competenti.
3. La revisione del prezzo potrà essere riconosciuta, per le prestazioni rese a far data dall'istanza, soltanto nelle ipotesi in cui l'aumento del costo dei materiali sia variato in misura almeno pari al 10% rispetto alla data di aggiudicazione o, nel caso di revisione successiva, dalla data del riconoscimento della precedente revisione, come accertato dai predetti indici Istat, prezzari con carattere di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall'Istat o dai Ministeri o Autorità competenti e abbia determinato un aumento del prezzo complessivo dell'appalto almeno pari al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. In tal caso la revisione potrà essere riconosciuta nel limite del 50% del valore dell'eccedenza e comunque nel limite massimo complessivo per l'intero appalto delle somme ottenute dal ribasso d'asta.

4. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni. Scaduto il predetto termine l'istanza deve intendersi respinta. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta secondo quanto prescritto;
5. Analogamente si potrà procedere alla revisione del prezzo quando si verificano diminuzioni derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili con diminuzione del costo dei materiali variato in misura almeno pari al 10% rispetto alla data di aggiudicazione o, nel caso di revisione successiva, dalla data del riconoscimento della precedente revisione, come accertato dai predetti indici Istat, prezzari con carattere di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall'Istat o dai Ministeri o Autorità competenti e tale variazione abbia determinato una diminuzione del prezzo complessivo dell'appalto almeno pari al 10%.
6. Sono esclusi dalla revisione di cui al presente articolo i prezzi delle forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
7. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 8 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
2. L'appaltatore ai sensi di legge sarà responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio e dovrà manlevare e tenere indenne Inps Servizi dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso Inps Servizi medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
3. Ove il Servizio debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, sono a carico dell'Appaltatore:
 - tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto;
 - l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio per qualsiasi danno diretto e/o indiretto subito da Inps Servizi e/o da terzi che trovi causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse da parte dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati.
5. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato a Inps Servizi una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice, come indicato nelle premesse del presente Contratto, dell'importo di euro [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].
6. Inps Servizi, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della

garanzia per escussione parziale o totale ad opera di Inps Servizi Spa, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di Inps Servizi Spa stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

7. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.
8. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 8-bis (Brevetti industriali e diritti d'autore)

1. L'Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.
2. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di tenere indenne Inps Servizi da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.
3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o l'uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l'Appaltatore sarà tenuto, comunque, a garantire che il Servizio non venga interrotto o sospeso.

Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo la stipula del Contratto, il Direttore dell'esecuzione ne dà l'avvio, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti e fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Il verbale di avvio dell'esecuzione viene redatto in formato elettronico, firmato digitalmente dal Direttore dell'esecuzione e dall'Appaltatore e inviato al RUP.

Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:

Appalto Specifico per l'affidamento, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della P.A. per la fornitura di prodotti e servizi per l'IT, di un Servizio a canone per l'accesso ai servizi di supporto e di manutenzione della piattaforma CTI basata su tecnologia Genesys Engage

- a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - b) le prestazioni già effettuate;
 - c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
 - d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
 3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
 4. Le interruzioni di servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le Parti. L'Aggiudicatario è tenuto comunque a garantire i servizi essenziali ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146/1990 e ss.mm.ii., sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti.
 5. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
 6. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se Inps Servizi si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
 7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'esecuzione e inviato al RUP, con le modalità di cui al precedente comma 2.
 8. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
 9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all' A.N.A.C.
 10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
 11. La presenza di controversie in atto con Inps Servizi non costituisce circostanza tale da legittimare la sospensione del servizio.

Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale potrà rilasciare copia conforme all'Appaltatore ove lo stesso ne faccia richiesta.

Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante.
2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b), c) e comma 2, del Codice, Inps Servizi comunicherà all'A.N.AC. le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
4. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del Codice, Inps Servizi provvederà altresì alla pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
5. Il Direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
7. Ai fini della determinazione del quinto, si farà riferimento all'importo contrattuale di cui all'art. 7 comma 1 del presente contratto.
8. È ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

Art. 13 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

1. Il Direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel Contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
2. In relazione al presente Contratto, la Società effettuerà le verifiche di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
3. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

4. La verifica di conformità è effettuata sulla base della seguente documentazione:
 - a) copia degli atti di gara;
 - b) copia del Contratto;
 - c) documenti contabili;
 - d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
 - e) certificati delle eventuali prove effettuate;
 - f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
5. La verifica di conformità è effettuata:
 - in corso d'opera con cadenza mensile;
 - in sede di conclusione delle prestazioni dell'Appalto, quale verifica di conformità definitiva.
6. La verifica di conformità definitiva è avviata entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione della prestazione oggetto del presente Contratto, ed è conclusa entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dal medesimo termine.
7. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, la Società trasmette formale comunicazione all'Appaltatore, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
8. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell'esecuzione dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
9. All'esito dell'attività di verifica viene redatto apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
10. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
11. All'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il benestare alla fatturazione ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte dell'Appaltatore.

Art. 14 (Penali)

1. Per ogni Ticket aperto a seguito di "incident" come precisato a pag. 8 del Capitolato tecnico preso in carico in ritardo rispetto alle tempistiche previste per ciascun livello di criticità la Committente applicherà una penale di € 50,00 per ogni 60 minuti di ritardo. Inoltre la committente, per ciascun Ticket preso in carico si riserva la facoltà di applicare la penale di € 50,00 per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche dei livelli di ripristino indicate a pag. 9 del Capitolato tecnico con riferimento ai livelli di severità "Critical Production Down" e "Critical", mentre la penale sarà di € 50,00 al giorno per il ritardo nel ripristino dei livelli di severità "High", "Medium" e "Low".
2. Per ogni giorno di ritardi nella messa a disposizione del numero di telefono o dell'indirizzo email e di ciascuno degli altri eventuali canali digitali offerti si applicherà una penale di € 500,00 al giorno.

3. Rimane salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.
4. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
5. La Società avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
6. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
8. La Società, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lett. g) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
10. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
2. *[Da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta]* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Affidatario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.
[Nel caso in cui il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta sostituire il precedente comma 2 con i successivi commi da 2 a 18].
3. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice e secondo le modalità ed i limiti previsti nel Capitolato d'oneri, All. sub "B" al presente Contratto.
4. Per le prestazioni affidate in subappalto, trova applicazione quanto stabilito nel Capitolato d'oneri.
5. L'Appaltatore e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,

Appalto Specifico per l'affidamento, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della P.A. per la fornitura di prodotti e servizi per l'IT, di un Servizio a canone per l'accesso ai servizi di supporto e di manutenzione della piattaforma CTI basata su tecnologia Genesys Engage

ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. L'autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni:
 - a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;
 - b) che all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare.
8. La Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, secondo quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.
9. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare ad Inps Servizi almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
 - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
 - d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008;
 - e) la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
2. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
3. Trascorso tale termine senza che Inps Servizi abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
4. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
5. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o

delle prestazioni, per il certificato di verifica di conformità, e per il pagamento del saldo finale, Inps Servizi Spa acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

6. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalle società del raggruppamento e sarà inviato dalla capogruppo, in nome e per conto delle società del raggruppamento. È fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto dell'invio del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
7. L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
8. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
9. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.
10. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.
11. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 (Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, l'Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. Inps Servizi Spa potrà recedere dal presente contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna il Servizio e ne verificherà la regolarità.

Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del Codice civile.

3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente alla Società – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L'Appaltatore prende atto che Inps Servizi Spa si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. Inps Servizi Spa eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto. A tal fine il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 18 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

5. Il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Con apposito verbale del Direttore dell'esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di Gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di Gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, Inps Servizi Spa provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 19 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso Inps Servizi Spa, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Appaltatore, dei requisiti di capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
 - f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
 - h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Società;
 - i) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
 - j) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

- k) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dalla Società;
 - l) accertamento in corso d'opera, da parte del RUP, che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - m) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 21 e 22 del presente Contratto;
 - n) mancata presentazione della garanzia definitiva, entro i termini previsti dopo la stipula contrattuale.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Società comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, la Società procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Società applicherà, in danno dell'Appaltatore, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e ss. dell'art. 110, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Inps Servizi provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede in offerta.

Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*") e dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 ("*Misure urgenti in materia di sicurezza*"), convertito con modificazioni dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Società che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

Appalto Specifico per l'affidamento, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della P.A. per la fornitura di prodotti e servizi per l'IT, di un Servizio a canone per l'accesso ai servizi di supporto e di manutenzione della piattaforma CTI basata su tecnologia Genesys Engage

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Società che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 7;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010;
 - e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento;
 - f) a comunicare alla Società ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/2010);
 - g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere

successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle imprese, l'Appaltatore:
 - a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione alla Società e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett. a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 23 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.gs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso la Società a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.

4. La Società, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Società sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, la Società tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Società la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/2013, convertito in legge n. 90/2013, la Società verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
 - per il pagamento del saldo finale.
10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, Inps Servizi acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
11. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, la Società potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 24.
12. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne la Società da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate alla Società ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
13. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Inps Servizi Spa per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Società, e a richiedere l'estromissione della Società stessa, ai

sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Società per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore)

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
2. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 15.

Art. 25 - Riserve dell'appaltatore

1. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di trasmettere, a pena di decadenza, apposita comunicazione all'indirizzo pec, nel termine di 10 giorni dall'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
2. Le richieste devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le richieste devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.
3. Qualora l'esplicazione delle ragioni e la quantificazione non siano possibili al momento della trasmissione della richiesta di cui al comma precedente, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma, inviando le domande di indennità con indicazione specifica dell'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda all'indirizzo pec
4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
5. Quando l'ammontare delle domande raggiunge il 15% dell'importo complessivo del contratto, può essere attivato su istanza dell'Appaltatore e previa valutazione di ammissibilità,

tempestività e fondatezza delle richieste da parte del Committente, il procedimento di accordo bonario per la definizione delle richieste sino a quel momento trasmesse. Si applica l'art. 205 del d.lgs. 50/2016 nei limiti di quanto disposto dall'art. 206 d.lgs. 50/2016.

6. Sono escluse dal campo di operatività delle riserve le pretese dell'Appaltatore estranee rispetto all'oggetto dell'appalto ovvero quelle connesse all'alea normale del contratto.
7. Il mancato rispetto della procedura indicata al presente articolo, comporta la decadenza dell'Appaltatore dal diritto di far valere, sia in sede amministrativa sia contenziosa, le pretese che ad essi afferiscono.

Art. 26 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
 - il Dott. [...], in forza a Inps Servizi Spa in qualità di RUP;
 - il Dott. [...], in forza a Inps Servizi Spa in qualità di Direttore dell'esecuzione;
 - e il Dott. [...], in qualità di Referente Unico per l'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo PEC o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

[...]

Via [...], n. [...], CAP [...], Città [...]

Alla c.a. del Dott. [...]

e-mail [...]

PEC [...]

per l'Inps Servizi Spa

Inps Servizi Spa

Via [...], n. [...], CAP [...], Città [...]

Alla c.a. del Dott. [...]

e-mail [...]

PEC [...]

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo mediante raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 27 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico della Società nelle percentuali di legge.

Art. 28 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 29 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

8. Ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento"), e in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, le seguenti informazioni in merito alle attività di trattamento dei dati personali (cioè di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile: "Interessato") effettuate in connessione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione della prestazioni, si precisa che:

a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) è INPS Servizi S.p.A. con sede a Roma, viale Aldo Ballarin 42, C.F. 06553251007, tel. 0659058780. Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto h), si indica in particolare l'indirizzo e-mail: protocollo@pec.inpsservizi.it

Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in sigla "DPO"), che è contattabile presso la sede del Titolare e all'indirizzo e-mail dpo@inpsservizi.it

b) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati personali è volta alla selezione dei potenziali fornitori e alla gestione dell'eventuale rapporto contrattuale con gli stessi. In particolare, quindi, i dati saranno trattati per la selezione del fornitore (trattativa, gestione fase di gara ecc...); stipulazione dei contratti/conferimento di incarichi e adempimento delle relative obbligazioni (a carico ed a favore del Titolare): quindi scopi strettamente connessi alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale con fornitore, e conseguenti e connessi obblighi normativi, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi, contabili e fiscali (ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto, compresa la verifica dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione; esecuzione di attività sulla base degli obblighi derivati dal contratto concluso) e la tutela dei diritti (finalità contrattuale).

c) TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DI RACCOLTA E SOGGETTI INTERESSATI I dati oggetto di trattamento appartengono alla categoria dei dati comuni, quali:

- cognome, nome e data luogo di nascita, residenza;
- codice fiscale e/o partita IVA ed altri dati fiscali e connessi quale il "codice destinatario" CdI per la fatturazione elettronica;
- numero di telefono/indirizzo e-mail / indirizzo PEC;
- dati relativi alla fornitura;
- dati relativi alla regolarità di assolvimento degli obblighi retributivi e previdenziali.

Nei limiti di quanto richiesto dalla legge per la verifica dei requisiti per trattare con la Pubblica Amministrazione, potranno essere oggetto di trattamento anche dati di cui all'art. 10 GDPR ("Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati").

Si fa presente che, oltre a quelli del fornitore, possono essere trattati dati, sempre appartenenti alla categoria dei dati comuni, di soggetti ad essi riconducibili che si relazionano con il Titolare, quali amministratori, dipendenti e collaboratori, con riferimento in particolare ai loro nominativi e dati di contatti, telefonico ed indirizzo e-mail. Tali dati sono conferiti dal cliente o fornitore, dall'Interessato o sono risultanti da pubblici registri (quali CCIAA o anagrafe, Enti Previdenziali, ecc...).

d) **OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.** Non sussiste un obbligo di conferimento dei dati in fase precontrattuale, ma il mancato conferimento dei dati richiesti potrebbe comportare l'impossibilità essere selezionati tra i fornitori e di stipulare il contratto. La base giuridica del trattamento è la circostanza che esso è necessario: per l'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; per l'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento.

e) **MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE.** Il trattamento sarà effettuato:

- mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati;
- da soggetti o categorie di autorizzati all'assolvimento dei relativi compiti;
- con l'impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.

I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto tra il Titolare e il fornitore a cui l'Interessato afferisce, e, dopo la cessazione del rapporto –limitatamente ai dati a quel punto necessari– per l'estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche contrattuale connessi o da esso derivanti; ordinariamente, pertanto, i dati non verranno conservati oltre i 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. La documentazione di gara (o comunque procedura di evidenza pubblica), anche in caso di mancata selezione, verrà conservata per il tempo prescritto dalla legge e quindi, ordinariamente, non oltre i 5 anni dalla conclusione della gara.

Non vi sono processi decisionali automatizzati.

f) **COMUNICAZIONE DEI DATI.** I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:

- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o obblighi contrattuali relativi all'esecuzione del rapporto con gli Interessati; tra i soggetti fornitori del Titolare si indicano a titolo esemplificativo istituti bancari e creditizi, imprese di assicurazioni, consulenti legali; fornitori di software e relativa assistenza;
- amministrazione finanziaria e altri Enti per cui sono previste le comunicazioni obbligatorie.

I dati non sono soggetti a diffusione

g) **LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI.** Il trattamento dei dati personali avviene sul territorio dell'Unione Europea.

h) DIRITTI DELL'INTERESSATO. Il GDPR attribuisce all'Interessato l'esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali che lo riguardano (la descrizione sintetica è indicativa, per la completa enunciazione dei diritti, comprese le limitazioni degli stessi, si rimanda al Regolamento, ed in particolare agli artt. 15-22):

- accesso ai dati personali (l'Interessato ha il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali che lo riguardano detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
- rettifica dei dati personali (su segnalazione dell'Interessato, correzione o integrazione dei dati personali –non espressione di elementi valutativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
- cancellazione dei dati personali (diritto all'oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; l'Interessato ha revocato il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l'Interessato si oppone, sussistendo le condizioni, al trattamento);
- limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell'esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i diritti di difesa dell'Interessato, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non sono consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla verifica della validità della richiesta di limitazione da parte dell'Interessato, o con il consenso dell'Interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto in sede giudiziaria o per tutelare i diritti di altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro);
- portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, su sua richiesta, l'Interessato riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest'ultimo).

Inoltre, qualora il trattamento avvenga in forza di consenso manifestato dall'Interessato, questi potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca.

L'Interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi quanto prescritto dalla normativa sulla tutela dei dati personali; il Garante per la protezione dei dati personali è contattabile tramite i recapiti indicati nel Sito dell'Autorità medesima "www.garanteprivacy.it". Vorremmo in ogni caso avere l'opportunità di affrontare preventivamente ogni perplessità degli Interessati, che potranno rivolgersi all'indirizzo e-mail dpo@inpservizi.it o agli altri dati di contatto del Titolare sopra indicati per ogni chiarimento relativo al trattamento dei dati personali che li riguardano e per l'esercizio dei relativi diritti, compresa la revoca del consenso.

9. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità di Inps Servizi Spa o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si

impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

10. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.lgs. 196/2003, così come modificato e integrato ai sensi del D.lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa da Inps Servizi, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
11. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
12. L'Appaltatore, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell'Atto di designazione di cui all'Allegato E del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'Appalto e che l'Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo Inps Servizi da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.
13. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 30 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato d'Oneri e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Appalto Specifico per l'affidamento, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della P.A. per la fornitura di prodotti e servizi per l'IT, di un Servizio a canone per l'accesso ai servizi di supporto e di manutenzione della piattaforma CTI basata su tecnologia Genesys Engage

Letto, confermato e sottoscritto.

[Luogo e data]_____

L'APPALTATORE



INPS SERVIZI SPA



Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: *Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore), Art. 6 bis (Obbligo di rispettare il Modello aziendale, il Codice Etico e comportamentale ed il modello 231 - Manleva - Clausola risolutiva) Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo), Art. 8 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie), Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 13 (Controlli in corso di esecuzione verifica di conformità delle prestazioni), Art. 14 (Penali), Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 16 (Recesso), Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 18 (Risoluzione del Contratto), Art. 19 (Clausole risolutive espresse), Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del Contratto), Art. 25 (Riserve dell'appaltatore) Art. 27 (Spese), Art. 28 (Foro competente), Art. 29 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 30 (Varie).*

[Luogo e data]_____

L'APPALTATORE

